

*IMMOBILI/2 La Ue sul permesso di costruire*

## Codice contratti ko sotto i 5 mln di euro

**DI MARCO ERAMO**

**L**a Commissione europea ha precisato che è compatibile con il diritto comunitario il comma 2-bis dell'art. 16 del testo unico sull'edilizia, dpr n. 380 del 2001, che consente al titolare del permesso di costruire di realizzare le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento urbanistico-edilizio, con un valore fino a 5 milioni di euro, senza l'obbligo di applicare il codice dei contratti. C'è, però, una condizione: che sia, sempre e in ogni caso, applicato l'art. 29 del codice dei contratti pubblici, dlgs n. 163 del 2006. Ciò significa che il ricorso al comma 2-bis può avvenire nel rispetto del diritto comunitario a condizione che il valore economico del complesso delle opere e dei servizi connessi all'intervento urbanistico (oggetto della convenzione tra il Comune e il titolare del permesso di costruire), calcolato in base all'art. 29 del codice dei contratti, non superi la cosiddetta soglia comunitaria.

È come dire che la norma è applicabile solo se il pacchetto di opere pubbliche connesso all'intervento sia d'importo inferiore alla soglia comunitaria, e non negli altri casi. Ma la norma inserita nel testo unico, ai tempi del governo Monti, non precisa que-

sto, e non stabilisce che vada tenuto comunque fermo quanto disposto dal citato art. 29 del codice. E non a caso, sembra che le amministrazioni stiano dando applicazione all'art. 16, comma 2-bis, senza tenere in considerazione la precisazione della Commissione.

Le linee guida adottate in merito dalla Giunta di Milano, per esempio, stabiliscono che dal valore economico complessivo delle opere e dei servizi collegati allo stesso intervento edilizio, da convenzionare, vada sottratto, tra le altre cose, l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia realizzabili in base all'art. 16 comma 2-bis. Per scongiurare possibili censure da parte della Commissione, si spera che il Comune di Milano faccia tesoro della segnalazione, e della richiesta di spiegazioni, del consigliere comunale radicale Marco Cappato. Si spera pure che (come richiesto con un'interrogazione dalla deputata del M5s Claudia Mannino) il ministro delle Infrastrutture provveda a fornire i chiarimenti e le istruzioni indispensabili ad assicurare, in ogni caso, che le amministrazioni applichino le disposizioni del codice in materia di determinazione del valore economico delle opere e dei servizi da appaltare, anche nei casi disciplinati dal citato art. 16 comma 2-bis (ammesso che ciò sia possibile).

